

I notai

Author(s):

Antonia Fiori

URL:

http://localhost:8080/obbligazione_camerale/IV_Notai_Camerale/

Citation (Chicago):

Fiori, Antonia. "IV. I Notai." In *Essays on the Accademia Di San Luca: Year of Publication - 2023*, by Antonia Fiori and Laurie Nussdorfer. Washington, D.C.: Center for Advanced Study in the Visual Arts, 2023.

http://localhost:8080/obbligazione_camerale/IV_Notai_Camerale/.

Citation (MLA):

Fiori, Antonia. "IV. I Notai." *Essays on the Accademia Di San Luca: Year of Publication - 2023*, by Antonia Fiori and Laurie Nussdorfer, Center for Advanced Study in the Visual Arts, 2023, http://localhost:8080/obbligazione_camerale/IV_Notai_Camerale/.

♦ ♦ ♦

© 2025 Center for Advanced Study in the Visual Arts, National Gallery of Art

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License; ; download from

<https://www.nga.gov/research/casva.html>. To view a copy of this license visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

I notai

Antonia Fiori

La grande diffusione della formula camerale nei contratti, e la rapidità della procedura, creava una enorme mole di lavoro che, di fatto, gravava quasi interamente sugli uffici notarili⁴⁸. Essi svolgevano spesso un ruolo di supplenza nei confronti dei giudici, i quali si limitavano in alcuni casi ad apporre firme in bianco su carte che poi i notai trasformavano in provvedimenti giurisdizionali. Specialmente in questi giudizi, diceva Sallustio Tiberi, “notarii debent esse oculi Iudicis”⁴⁹.

Era dinanzi ad un notaio che iniziava la procedura *in forma Camerae*. Nel rogare un contratto di mutuo, o di locazione, o di censo, o comunque relativo ad una obbligazione pecuniaria, il notaio apponeva le clausole tipiche, che consentivano l'*executio parata*. Il suo lavoro accompagnava poi ogni passaggio della procedura esecutiva.

A differenza di quanto avveniva con gli strumenti guarentigati, che contenevano in sé l'atto di precetto, nel caso delle obbligazioni camerali al notaio non era formalmente delegata alcuna giurisdizione⁵⁰. I mandati esecutivi erano di competenza del giudice e la legislazione pontificia non prevedeva deroghe a questo principio. La routine intensa e ripetitiva dell'esecuzione delle obbligazioni *in forma Camerae* però, non consentiva che ogni provvedimento giurisdizionale necessario a perfezionare le varie fasi della procedura potesse essere effettivamente realizzato dal giudice secondo le formalità richieste.

La maggior parte degli atti erano perciò, di fatto, compiuti dai notai del Tribunale⁵¹. Solo in casi particolari, nei quali l'intervento dell'autorità giudiziaria era assolutamente indispensabile – come nell'emanazione di decreti definitivi – il requisito della forma scritta *ad nullitatem* era soddisfatto dalla

firma del giudice in calce all'annotazione del notaio, fatta nel suo brogliardo, il *Liber actorum notariorum*.

Con l'andare del tempo, lo *stylus* del Tribunale relativo all'esecuzione delle obbligazioni camerali si andò ampiamente modificando, e i cambiamenti più significativi finirono per attribuire una sempre maggiore autonomia ai notai attuari (ossia del Tribunale)⁵². Di pari passo con tale autonomia, crebbe anche la fiducia che l'Uditore doveva — di necessità — riporre in loro.

Espressione di questa grande fiducia era il fatto che l'A.C. e i suoi Luogotenenti civili firmassero abitualmente in bianco carte, che solo successivamente venivano trasformate dai notai in provvedimenti giurisdizionali. In concreto erano perciò gli uffici notarili a rilasciare – a seconda delle esigenze – monitori o mandati esecutivi, o addirittura censure ecclesiastiche, senza bisogno di ricorrere nuovamente al giudice.

Laddove possibile, il notaio guidava la procedura integrandola negli elementi mancanti, e le integrazioni divennero nel tempo costanti e conformi ad uno stile.

Ad esempio, inizialmente la comminazione delle censure avveniva attraverso l'apposizione di una formula, vergata di propria mano da uno dei giudici del Tribunale in calce all'obbligazione o all'annotazione del notaio nel suo brogliardo. Con l'andar del tempo era però invalso l'uso che i giudici, in un qualsiasi giorno d'udienza, si limitassero a firmare il testo scritto dal notaio nel suo brogliardo⁵³.

Allo stesso modo, la confessione del debito da parte del procuratore — che avrebbe dovuto svolgersi dinanzi ad un

giudice dell'A.C. — e la presenza del procuratore al momento della stipula del contratto erano indicate fittiziamente dal notaio come avvenute, ma venivano di fatto eluse per non creare disordine negli uffici già affollati⁵⁴.

Erano insomma le esigenze pratiche a determinare in concreto il procedimento, e i notai a indirizzarlo in base ad esse. Le funzioni giurisdizionali del tribunale erano di fatto condivise con i suoi notai attuari, benché ad essi formalmente non attribuite.